

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 12 maggio 2016

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

e

- le Delegazioni di Gruppo FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNISIN

premesso che

- in coerenza con le finalità del Piano d'Impresa 2014-2017, considerato il comparto immobiliare componente fondamentale dell'economia del Paese, delle famiglie italiane e delle banche nazionali, utile a garantire una stabilità complessiva del sistema finanziario, nel corso del 2015 è stata attivata Intesa Sanpaolo Casa (di seguito ISP Casa), facente parte del Gruppo Societario Intesa Sanpaolo, con la finalità di gestione diretta dell'attività di compravendita di immobili;
- in data 4 maggio 2015 le Parti hanno sottoscritto l'accordo che, in considerazione della specificità dell'attività posta in essere e della normativa legale e contrattuale vigente, ha stabilito che ISP Casa sia destinataria del contratto complementare di cui all'art. 3, comma 2 del CCNL Credito 19 gennaio 2012;
- dato il positivo andamento dell'iniziativa è necessario aggiornare i tempi previsti dal citato accordo 4 maggio 2015, per garantire ai dipendenti delle società del Gruppo, che sospendono il proprio rapporto di lavoro con la Società di provenienza, un congruo periodo di tempo per valutare l'esperienza maturata presso ISP Casa ai fini dell'assunzione;

si conviene quanto segue

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. fermo tutto quanto stabilito dal citato accordo 4 maggio 2015, per il Personale di cui in premessa che sia assunto in ISP Casa entro il 31 maggio 2016 trova applicazione l'art. 3 del citato accordo 4 maggio 2015, mentre per le assunzioni effettuate dal 1° giugno 2016 il rapporto di lavoro con ISP Casa proseguirà senza soluzione di continuità a far tempo dal 1° gennaio del terzo anno solare successivo a quello di assunzione, con contestuale definitiva risoluzione del rapporto di lavoro sospeso con la Società di provenienza, salvo che, nel mese di ottobre del secondo anno solare successivo a quello di assunzione, il dipendente manifesti

FISAC/CGIL
FABI
SINFUB

UILCA

SINFUB
UNISIN

UGL CREDITO

FIRST/CISL

la volontà di risolvere il rapporto di lavoro con ISP Casa e di riprendere contestualmente servizio nella Società di provenienza, con "riattivazione" in tal caso del rapporto di lavoro sospeso sempre dal 1° gennaio del terzo anno solare successivo a quello di assunzione.


INTESA SANPAOLO S.P.A.
anche nella qualità di Capogruppo

FABI 

FIRST/CISL 

FISAC/CGIL 

SINFUB 

UGL CREDITO 

UILCA 

UNISIN 